



**INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL D.Lgs 81/08 E SMI**

EDIZIONE LUGLIO 2025

INDICE

Premessa	Pag. 4
Campo di applicazione	Pag. 5
Abrogazioni	Pag. 6
Definizioni	Pag. 6
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori	Pag. 8
Elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi	Pag. 9
Procedimenti conseguenti a inadempienze dei soggetti formatori	Pag. 10
Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti	Pag. 12
Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)	Pag. 13
Corso di formazione per addetti al primo soccorso	Pag. 15
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi	Pag. 16
Corso di formazione per datore di lavoro	Pag. 17
Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL RSPP)	Pag. 18
Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)	Pag. 21
Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Pag. 24
Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Pag. 27
Corso di formazione per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Pag. 32

Corso di formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi
che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Pag. 35

PREMESSA

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza. Negli ultimi anni, il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi. In particolare, la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del D.Lgs. 81/08, ha dato un importante contributo nella definizione dei contenuti e delle modalità dei percorsi formativi con l'approvazione di una serie di Accordi Stato-Regioni sulla formazione. Anche la Regione Piemonte, con la collaborazione della Commissione regionale soggetti formatori, costituita nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/08, al fine di fornire chiarimenti e informazioni sulla corretta attuazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha approvato diverse edizioni delle "Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" (d'ora in avanti Indicazioni operative).

Di recente, con l'Accordo Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (GU Serie Generale n. 119 del 24-05-2025), emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concordato di procedere:

1. alla rivisitazione, modifica e accorpamento degli Accordi attuativi del D.Lgs. 81/08;
2. all'aggiornamento dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
4. all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Anche le Indicazioni operative della Regione Piemonte hanno richiesto, pertanto, una rivisitazione e un aggiornamento, tenendo conto delle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni.

Questa nuova edizione delle Indicazioni operative è stata redatta dalla Commissione regionale soggetti formatori, costituita nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/08, come previsto dall'art. 1, comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007. Alla stesura del documento hanno collaborato in particolare: Alessandro Palese (Regione Piemonte – Direzione Sanità), Gianluca Manzato (Regione Piemonte – Direzione Istruzione e diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro), Giulia Ricciardi (SPreSAL ASL Città di Torino), Erica Galbo (SPreSAL ASL TO5), Maria Gullo (INAIL), Giovanni Ciccorelli (VVF), Graziella Silipo (CGIL), Alfonso Territo (CISL), Marco Secci (UIL), Alessandra Abbate (UGL), Andrea Pinna e Maurizio Teppati Losè (Confindustria Piemonte), Marco Parola e Giorgio Delsignore (Confartigianato, C.N.A., Casartigiani), Patrizia Vigilante (Coldiretti), Luca Facta (Confcooperative), Gabriele Muzio (CONFAPI Piemonte).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro contengono informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (Tabella 1), riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori della Regione Piemonte, definiscono alcune procedure per l'effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata.

Tale documento potrà essere oggetto di revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già oggi esistono indicazioni normative (decreti o accordi della Conferenza Stato Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro.

Tabella 1

Corso		Riferimento normativo nazionale
1	Lavoratori, preposti e dirigenti	Art. 37 del D.Lgs 81/08
2	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)	Art. 37, comma 10, del D.Lgs 81/08
3	Addetti al primo soccorso	Art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08 e DM 388/2003
4	Addetti alla prevenzione incendi	Art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08 e DM 2 settembre 2021
5	Datori di lavoro	Art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08
6	Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08
7	Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08
8	Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi
9	Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
10	Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
11	Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08
12	Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Art. 2 del DPR n. 177/2011

MODIFICHE E ABROGAZIONI

Il presente atto modifica e sostituisce:

l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 17-4345.

DEFINIZIONI

Soggetto formatore: è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, ove espressamente previsto, ad esempio, nella formazione dei lavoratori ex art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08.

Soggetto erogatore: è l'ente che concretamente realizza e gestisce l'attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite "soggetti erogatori".

Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni, esercitazioni, laboratori. In tutti i corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza del lavoro, fatti salvi quelli in cui i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014 e smi.

Accreditamento: è l'accreditamento per la formazione professionale (o riconoscimento corsi) rilasciato dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i. e dell'Accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, e i requisiti previsti nel modello di accreditamento della Regione Piemonte valgono anche per i soggetti formatori che erogano corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Diretta emanazione: per strutture formative di diretta emanazione di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o partecipata in modo maggioritario da essi.

Corso: è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla normativa di riferimento. Ad esempio: corso per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), corso per lavoratori... In tutti i corsi di formazione, fatti salvi quelli che prevedono criteri specifici rispetto al numero dei partecipanti, è previsto un numero massimo di 30 partecipanti.

Edizione del corso: è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e caratterizzato da date e sedi di svolgimento. Ad esempio: edizione del corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, tenuto da __, a __, via __, dal __ al __.

Organismo paritetico: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Le loro articolazioni territoriali devono essere istituite per accordo tra associazioni dei datori di lavoro e associazioni delle lavoratrici e lavoratori e devono svolgere la loro attività nell'ambito del coordinamento dell'organismo paritetico di riferimento.

COMMISSIONE REGIONALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

La Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori (d'ora in avanti Commissione) è stata istituita presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-5962 del 17 giugno 2013.

Per facilitare l'individuazione dei soggetti formatori che, sul territorio piemontese, posseggono i requisiti previsti per erogare la formazione specialistica in materia SSL, la Commissione redige e aggiorna gli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi di formazione indicati nella **Tabella 2**.

La Commissione è composta da rappresentanti dei soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, di seguito elencati:

- un rappresentante del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, in qualità di coordinatore;
- un rappresentante del Settore Standard formativi e orientamento permanente della Regione Piemonte;
- due rappresentanti degli SPreSAL piemontesi (individuati dalla Regione Piemonte);
- un rappresentante di INAIL Piemonte;
- un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte;
- un rappresentante della CGIL Piemonte;
- un rappresentante della CISL Piemonte;
- un rappresentante della UIL Piemonte;
- un rappresentante della UGL Piemonte;
- un rappresentante di Confindustria Piemonte;
- un rappresentante del Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte;
- un rappresentante di Coldiretti Piemonte;
- un rappresentante di Confcooperative Piemonte;
- un rappresentante di CONFAPI Piemonte;
- rappresentanti di altri enti indicati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.

I componenti della Commissione sono individuati e comunicati alla Regione Piemonte da ciascun ente, ad eccezione dei rappresentanti degli SPreSAL, che sono individuati direttamente dalla Regione Piemonte, sentiti i Direttori dei servizi interessati.

La Commissione, oltre a redigere e aggiornare gli elenchi dei soggetti formatori abilitati, prende in esame le non conformità nell'erogazione dei corsi segnalate principalmente dagli organi di vigilanza (SPreSAL), secondo le procedure descritte nel capitolo relativo alle procedure conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori.

Tabella 2

Corso		Riferimento normativo nazionale
1	Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08
2	Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio SPP	Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08
3	Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi
4	Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
5	Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
6	Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature	Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08
7	Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Art. 2 del DPR n. 177/2011

ELENCHI DEI SOGGETTI FORMATORI

Per essere inseriti nei diversi elenchi, i soggetti formatori devono presentare alla Commissione una specifica richiesta, tramite i modelli pubblicati nel sito web della Regione Piemonte.

La Commissione organizza il proprio lavoro in modo tale da dare risposta alle istanze dei soggetti formatori entro un massimo di 120 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte.

Inserimento

Se la Commissione accoglie positivamente la domanda, il soggetto formatore viene inserito negli specifici elenchi dei soggetti abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi, pubblicati nel sito della Regione Piemonte. L'inserimento viene formalmente comunicato al soggetto interessato con nota del Settore regionale competente.

Diniego

Se la Commissione respinge la domanda, il soggetto formatore non viene inserito negli elenchi. Il diniego viene formalmente comunicato e motivato al soggetto interessato con nota del Settore regionale competente.

I procedimenti di **Inserimento e Diniego** possono riguardare uno, alcuni o tutti i corsi oggetto della domanda.

PROCEDIMENTI CONSEGUENTI AD INADEMPIENZE DEI SOGGETTI FORMATORI

In caso di inadempienze da parte dei soggetti formatori inseriti negli elenchi regionali, la Commissione, in proporzione alla gravità dell'inadempienza, procederà come di seguito descritto.

Richiamo

In caso di accertate inadempienze lievi, la Commissione valuterà l'invio al soggetto formatore di un richiamo, che sarà trasmesso con nota del Settore regionale competente.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune inadempienze passibili di richiamo:

- mancata notifica di inizio corso;
- mancata comunicazione di annullamento o variazione del corso;
- mancata registrazione delle presenze durante lo svolgimento del corso;
- mancato invio del verbale finale;
- rilascio di attestati privi dei contenuti minimi previsti.

Cancellazione

A seguito di tre inadempienze lievi notificate al soggetto formatore oppure in caso di inadempienza grave, la Commissione può avviare il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori abilitati.

Il procedimento di cancellazione è sempre preceduto da una nota del Settore regionale competente al soggetto formatore, con la richiesta di far pervenire, nel tempo massimo di 90 giorni, eventuali controdeduzioni.

Qualora la risposta pervenga nei termini stabiliti e sia valutata positivamente dalla Commissione, il Settore regionale competente comunica al soggetto formatore la chiusura del procedimento avviato con una nota di richiamo al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nel caso in cui il soggetto formatore non produca quanto richiesto nei termini stabiliti o laddove le controdeduzioni presentate non siano valutate positivamente, sarà disposta la cancellazione dagli elenchi.

La cancellazione può essere stabilita per un periodo fino ai tre anni successivi alla data della comunicazione della cancellazione trasmessa con nota del Settore regionale competente. L'entità di tale periodo è stabilita dalla Commissione in base alla gravità delle inadempienze accertate. A conclusione del periodo, il soggetto formatore può presentare di nuovo la domanda di inserimento negli elenchi.

Si elencano di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le inadempienze gravi, che possono comportare l'avvio immediato del procedimento di cancellazione:

- realizzazione di un corso con uno o più docenti sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
- realizzazione di un corso in carenza di attrezzature, mezzi o contenuti richiesti dalla normativa di riferimento;
- falsificazione di attestati, documenti quali registri e verbali, autocertificazione allegata alla domanda di inserimento negli elenchi;
- omissione di registri e verbali.

Rimangono salve le eventuali responsabilità civili e/o penali conseguenti a tali inadempienze.

Qualora le inadempienze riguardino un soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte, Direzione Istruzione e diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, le stesse saranno comunicate anche a tale Direzione regionale, che valuterà l'opportunità di interventi di propria competenza.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI

La formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 59 del 17/04/2025 a cui si deve fare riferimento per l'erogazione dei corsi.

1. Collaborazione con gli organismi paritetici

Per la formazione dei lavoratori il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione agli organismi paritetici.

Ai fini della richiesta di collaborazione per la formazione dei lavoratori l'elenco degli organismi paritetici operanti sul territorio piemontese è disponibile nel sito web della Regione Piemonte.

La richiesta di collaborazione agli organismi paritetici può anche essere inviata direttamente da un'agenzia formativa, a patto che la stessa sia stata formalmente delegata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve tenere conto delle indicazioni dell'organismo paritetico nella realizzazione delle attività formative. Se la richiesta non riceve un riscontro entro 15 giorni dal suo invio, il datore procede autonomamente alla realizzazione delle attività.

2 Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti.

Si precisa che il campo "Settore Ateco 2007" deve essere completato con l'inserimento del codice Ateco, come riportato nell'allegato IV dell'Accordo del 17/04/2025 .

Si rammenta l'importanza di consegnare al lavoratore, al dirigente e al preposto copia degli attestati, anche ai fini di una eventuale futura necessità di riconoscimento dei crediti formativi.

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E RLS TERRITORIALI (RLST)

La formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 11, che prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione di tale figura siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, limitandosi a definire la durata e i contenuti minimi.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Il soggetto formatore, che può essere anche il datore di lavoro, per erogare i corsi di cui al presente paragrafo non deve essere necessariamente inserito negli elenchi regionali.

Indipendentemente dal soggetto formatore, i docenti dei corsi devono essere in possesso dei requisiti previsti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013 e s.m.i.

2. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI

La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Le modalità della collaborazione sono definite dagli accordi sindacali fra le parti.

3. RLS

L'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 definisce contenuti e durata minimi della formazione per l'RLS. Quest'ultima è pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. È inoltre obbligatoria la verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina inoltre le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione fra le parti può inoltre prevedere ulteriori indicazioni.

4. RLST

L'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che l'RLS territoriale, ove previsto, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici di questa formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale. La contrattazione fra le parti può inoltre prevedere ulteriori indicazioni.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

Per l'erogazione dei corsi RLS e RLST non sono previste comunicazioni alla Regione Piemonte.

I contenuti specifici dei corsi per RLS e RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Il registro di presenza deve essere presente in aula durante la formazione, firmato dai partecipanti e dai docenti.

5.1 Attestati di frequenza

Gli attestati sono rilasciati dai soggetti formatori, utilizzando preferibilmente i modelli disponibili nel sito della Regione Piemonte.

6. AGGIORNAMENTO

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione fra le parti può inoltre prevedere ulteriori indicazioni.

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

La formazione degli addetti al primo soccorso è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 9, e dal DM 388 del 15 luglio 2003, che prevede le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione di tale figura in base alla classificazione delle aziende in tre gruppi: Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Il soggetto formatore, che può essere anche il datore di lavoro, per erogare i corsi di cui al presente paragrafo non deve essere necessariamente inserito negli elenchi regionali.

I corsi devono essere tenuti da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

2. PROGRAMMA DEI CORSI

I corsi si articolano in un modulo teorico e in un modulo pratico. Per le aziende o unità produttive del Gruppo A, i contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nell'allegato 3 del DM 388/2003. Per le aziende o unità produttive del Gruppo B e del Gruppo C, i contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nell'allegato 4 del DM 388/2003.

3. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

Per l'erogazione dei corsi per addetti al primo soccorso non sono previste comunicazioni alla Regione Piemonte.

Il registro di presenza deve essere presente in aula durante la formazione, firmato dai partecipanti e dai docenti.

4. AGGIORNAMENTO

La formazione degli addetti al primo soccorso va ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

.CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

La formazione degli addetti alla prevenzione incendi è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 9, e dal DM 2 settembre 2021, che prevede le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione di tale figura in base alla tipologia delle attività e al livello di rischio incendio delle stesse.

1. Individuazione dei soggetti formatori

Il soggetto formatore, che può essere anche il datore di lavoro, per erogare i corsi di cui al presente paragrafo non deve essere necessariamente inserito negli elenchi regionali.

E' opportuno che i corsi siano tenuti da docenti con i requisiti previsti dall'art. 6 del DM 2 settembre 2021.

2. PROGRAMMA DEI CORSI

Il DM 2 settembre 2021 prevede per i corsi una parte teorica e una pratica e una durata variabile dal livello di rischio incendio dell'azienda.

3. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

Per l'erogazione dei corsi per addetti alla prevenzione incendi non sono previste comunicazioni alla Regione Piemonte.

Il registro di presenza deve essere presente in aula durante la formazione, firmato dai partecipanti e dai docenti.

4. AGGIORNAMENTO

La formazione degli addetti prevenzione incendi va ripetuta con cadenza quinquennale, facendo riferimento all'allegato 3 dello stesso decreto.

.CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO

La formazione dei datori di lavoro è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 7, e dall'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17/04/2025, che prevede le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione di tale figura.

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.Lgs. n. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/08 se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

1. Individuazione dei soggetti formatori

I soggetti formatori sono quelli individuati nella parte I, punto 1 dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.

Il soggetto formatore per erogare i corsi di cui al presente paragrafo non deve essere necessariamente inserito negli elenchi regionali.

2. Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti.

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è disciplinata dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 59 del 17 aprile 2025.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

I soggetti formatori sono quelli individuati nella parte I, punto 1 dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.

2. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

Le domande di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro devono essere inviate, utilizzando i modelli presenti nel sito web della Regione Piemonte, alla Commissione regionale - Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

2.1 Soggetti formatori istituzionali

I soggetti formatori Istituzionali di cui alla Parte I punto 1.1 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 sono inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta.

2.2 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi paritetici per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi DL-RSPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono dichiarare di possedere i requisiti di cui alla Parte I punto 1.3 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

Tali requisiti possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ne verifica l'iscrizione nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

2.3 Soggetti formatori accreditati

I soggetti formatori accreditati di cui all'Accordo Parte I, punto 1.2, per essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi DL-RSPP devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale, dichiarando di essere accreditati in conformità al modello della Regione Piemonte e documentando l'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (ad es: agenzia formativa) oppure da una persona fisica che rivesta uno dei seguenti ruoli: titolare, dipendente. In caso di società cooperativa di produzione e lavoro l'esperienza può essere posseduta anche da uno dei soci lavoratori.

L'esperienza formativa dovrà essere dimostrata per almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/08 (ad es: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti primo soccorso), nei tre anni precedenti la data della richiesta.

L'esperienza formativa può essere autocertificata elencando anno, titolo, luogo, durata e periodo di svolgimento dei corsi erogati.

2.4 Fondi interprofessionali di settore

I fondi interprofessionali di settore per essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi DL-RSPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale, dichiarando di essere erogatori diretti di formazione. Al fine di verificare tale requisito alla domanda dovrà essere allegato lo statuto del Fondo.

3. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nella Parte II punto 4 dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.

A questo corso si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

4. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

4.1 Comunicazione di inizio corso

I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte e allo SPreSAL dell'ASL competente per territorio, preferibilmente con un anticipo di 15 giorni e, solo in caso di particolari esigenze, non oltre 4 giorni di anticipo, l'inizio corso tramite la piattaforma Notifiche Formazione Salute e Sicurezza del Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

4.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni presso il soggetto formatore, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere gli elementi di cui alla Parte I punto 5 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

I soggetti formatori devono inserire i dati contenuti nei verbali finali nella piattaforma Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

4.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025, Parte I punto 2.

4.4 Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti.

Nell'attestato deve essere riportato il codice identificativo del corso assegnato a seguito della notifica di inizio corso inviata tramite la piattaforma NFOR-SSL.

4.5 Registro presenze

Il registro di presenza degli allievi deve essere gestito secondo le procedure di cui alla Parte I punto 3 dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

5. AGGIORNAMENTO

Per i corsi di aggiornamento non è prevista la comunicazione alla Regione Piemonte.

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento si rinvia alla Parte III dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

5.1 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Gli attestati devono contenere i contenuti minimi di cui alla Parte I punto 6 dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

6. CREDITI FORMATIVI

Per quanto riguarda i crediti formativi occorre fare riferimento alla Parte V e all'allegato III dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP E ASPP)

La formazione per RSPP e ASPP è disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 59 del 17/04/2025.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento quelli indicati dall'Accordo Parte I punto 1.

2. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori Istituzionali di cui alla Parte I punto 1.1 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 sono inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

2.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi paritetici per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono dichiarare di possedere i requisiti di cui alla Parte I punto 1.3 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

Tali requisiti possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ne verifica l'iscrizione nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

2.2 Fondi interprofessionali di settore

I fondi interprofessionali di settore per essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di essere erogatori diretti di formazione. Al fine di verificare tale requisito alla domanda dovrà essere allegato lo statuto del fondo.

3 SOGGETTI FORMATORI ACCREDITATI

I soggetti formatori accreditati di cui all'Accordo n. 59 parte 1, paragrafo 1.2 devono documentare di aver maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i soggetti formatori accreditati in conformità al modello della Regione Piemonte, la Commissione regionale verificherà il possesso della esperienza formativa pregressa.

L'esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (ad es: agenzia formativa) oppure da una persona fisica che rivesta uno dei seguenti ruoli: titolare, dipendente. In caso di società cooperativa di produzione e lavoro l'esperienza può essere posseduta anche da uno dei soci lavoratori.

L'esperienza formativa dovrà essere dimostrata per almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/08 (ad es: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti primo soccorso), nei tre anni precedenti la data della richiesta

L'esperienza formativa può essere autocertificata elencando anno, titolo, luogo, durata e periodo di svolgimento dei corsi erogati.

4. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nella parte II punto 5 dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17/04/2025.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte e allo SPreSAL dell'ASL competente per territorio, preferibilmente con un anticipo di 15 giorni e, solo in caso di particolari esigenze, non oltre 4 giorni, l'inizio corso tramite la piattaforma Notifiche Formazione Salute e Sicurezza del Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni presso il soggetto formatore, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere gli elementi di cui alla Parte I punto 5 dell'Accordo del 17/04/2025.

I soggetti formatori devono inserire i dati contenuti nei verbali finali nella piattaforma Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo n. 59 del 17/04/2025 Parte I punto 2.

5.4 Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti.

Nell'attestato deve essere riportato il codice identificativo del corso assegnato a seguito della notifica di inizio corso inviata tramite la piattaforma NFOR-SSL.

5.5 Registro presenze

Il registro di presenza degli allievi deve essere gestito secondo le procedure di cui alla Parte I punto 3 dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

6. AGGIORNAMENTO

Per i corsi di aggiornamento non è prevista la comunicazione alla Regione Piemonte

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento si rinvia alla Parte III dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

6.1 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Gli attestati devono contenere i contenuti minimi di cui alla Parte I punto 6 dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

7. CREDITI FORMATIVI

Per quanto riguarda i crediti formativi occorre fare riferimento alla Parte V e all'allegato III dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

CORSI DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono disciplinate rispettivamente dall'articolo 98 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17/04/2025, parte II, punto 6.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;
- b) Ordini e collegi professionali del comparto edile e fondazioni di loro diretta emanazione;
- c) INAIL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e le scuole edili costituite nell'ambito degli stessi organismi paritetici;
- f) Università.

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c) e f) non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, utilizzando il modello di domanda presente nel sito della Regione Piemonte, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dell'accreditamento regionale secondo il modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte.

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi paritetici per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi CSP/CSE, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono dichiarare di possedere i requisiti di cui alla Parte I punto 1.3 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

Tali requisiti possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08, la Commissione ne verifica l'iscrizione nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici anche per conto delle proprie articolazioni territoriali (ad es.: provinciali) e delle strutture formative di loro diretta emanazione.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla Commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

4. PROGRAMMA DEI CORSI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati nella Parte II, punto 6 dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17/04/2025.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte e allo SPreSAL dell'ASL competente per territorio, preferibilmente con un anticipo di 15 giorni e, solo in caso di particolari esigenze, non oltre 4 giorni, la comunicazione di inizio corso tramite la piattaforma Notifiche Formazione Salute e Sicurezza del Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni presso il soggetto formatore, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere gli elementi di cui alla Parte I punto 5 dell'Accordo del 17/04/2025.

I soggetti formatori devono inserire i dati contenuti nei verbali finali nella piattaforma Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti nella Parte I, punto 2 dell'Accordo del 17/04/2025.

5.4 Attestati di frequenza

Gli attestati devono contenere i contenuti minimi di cui alla Parte I punto 6 dell'Accordo del 17/04/2025.

6. AGGIORNAMENTO

Per i corsi di aggiornamento non è prevista la comunicazione alla Regione Piemonte

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento si rinvia alla Parte III dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

6.1 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Gli attestati devono contenere i contenuti minimi di cui alla Parte I punto 6 dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

7. CREDITI FORMATIVI

Per quanto riguarda i crediti formativi occorre fare riferimento alla Parte V e all'allegato III dell'Accordo n. 59 del 17/04/2025.

**CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, ALLO
SMONTAGGIO E ALLA TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI**

E

**PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI**

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori e dei preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e la formazione dei lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 136 e 116 del D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato XXI del decreto stesso, che riporta gli elenchi dei soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi (d'ora in avanti corso ponteggi):

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL);
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- g) Scuole edili.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (d'ora in avanti corso funi):

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL);
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- g) Scuole edili;
- h) Ministero dell'interno Corpo dei Vigili del Fuoco;

i) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui alle lettere a), c), d), g) per il corso ponteggi e quelli di cui alle lettere a), c), d), g), h), i) per il corso funi non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, utilizzando i modelli presenti nel sito web della Regione Piemonte, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere inserite negli elenchi regionali dei soggetti formatori dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e i corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono aver depositato almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile presso l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (CCNL), istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Il contratto depositato deve essere firmato dall'associazione non per mera adesione, ma in quanto contraente che ha partecipato ufficialmente alla contrattazione.

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ne verifica l'iscrizione nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

Gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell'edilizia, sono inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad es: atto costitutivo, statuto).

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici anche per conto delle proprie articolazioni territoriali (ad es.: provinciali) e delle strutture formative di loro diretta emanazione.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla Commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3.2 Soggetti formatori accreditati

I soggetti formatori accreditati possono essere inseriti negli elenchi su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, che deve essere inviato alla commissione stessa presso il Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Per ottenere l'inserimento negli elenchi, il soggetto formatore deve:

1. essere accreditato in conformità al modello definito dalla Regione Piemonte;
2. possedere un'esperienza di almeno tre anni maturata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con ciò si deve intendere l'erogazione di almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/08 (ad es: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti primo soccorso).

L'esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (ad es: agenzia formativa) oppure da una persona fisica che rivesta uno dei seguenti ruoli: titolare, dipendente. In caso di società cooperativa di produzione e lavoro l'esperienza può essere posseduta anche da uno dei soci lavoratori.

L'esperienza formativa può essere auto certificata elencando anno, titolo, luogo, durata e periodo di svolgimento dei corsi erogati.

La Regione Piemonte potrà disporre dei controlli a campione su queste autocertificazioni, chiedendo l'esibizione della documentazione (ad es: registri presenze, fogli firme...) che dimostri la veridicità di quanto dichiarato.

4. REQUISITI PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

4.1 Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature

In occasione delle attività pratiche, devono essere disponibili:

- per il corso ponteggi: un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza delle prove pratiche di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi, nonché le prove di verifica finale;

- per il corso funi: un'area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in sicurezza le prove pratiche sia su siti naturali o artificiali, sia su alberi.

Inoltre devono essere disponibili: ponteggi, funi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari all'effettuazione completa e in sicurezza delle prove pratiche e delle prove di verifica finale. Ad esempio, devono essere disponibili, per il corso ponteggi, i tre tipi di ponteggio previsti dall'allegato XXI del D.Lgs. 81/08: tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati.

5. REQUISITI DEI DOCENTI

Per il corso ponteggi i docenti devono essere in possesso di un'esperienza documentata almeno biennale sia nel settore della formazione sia in quello della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica documentata almeno biennale nelle tecniche per il montaggio/smontaggio di ponteggi.

Per il corso funi i docenti devono essere in possesso di un'esperienza formativa documentata almeno biennale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza formativa documentata almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

6. PROGRAMMA DEI CORSI

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08.

7. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

7.1 Comunicazione di inizio corso

I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte e allo SPreSAL dell'ASL competente per territorio, preferibilmente con un anticipo di 15 giorni e, solo in caso di particolari esigenze, non oltre 4 giorni, la comunicazione di inizio corso tramite la piattaforma Notifiche Formazione Salute e Sicurezza del Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

7.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni presso il soggetto formatore, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere i seguenti elementi:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Eventuali note.

I soggetti formatori devono inserire i dati contenuti nei verbali finali nella piattaforma Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

7.3 Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

8. AGGIORNAMENTO

Non è necessario inviare alla Regione Piemonte e alle ASL comunicazioni relative al corso di aggiornamento.

8.1 Periodicità dei corsi di aggiornamento

Come indicato dall'allegato XXI del D.Lgs. 81/08, la cadenza prevista per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento si differenzia in relazione al profilo dei discenti:

- gli addetti e i preposti ai ponteggi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 4 anni, con durata minima di 4 ore, di cui 3 a carattere tecnico-pratico;
- gli addetti alle funi devono effettuare l'aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 8 ore, di cui 4 a carattere tecnico-pratico;
- i preposti alle funi devono effettuare un corso di aggiornamento integrativo ogni 5 anni, della durata minima di 4 ore.

La decorrenza dei quadrienni o dei quinquenni parte dalla data indicata sull'attestato di frequenza relativo al corso iniziale.

8.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione iniziale.

8.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Per i corsi di aggiornamento non è previsto un modello standard di attestato, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso.

CORSO DI ABILITAZIONE PER OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 5 DEL D.LGS. 81/08

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e del datore di lavoro che ne fa uso è disciplinata dall'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 nonché dalla Parte II punto 8 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 59 del 17 aprile 2025.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento quelli indicati dall'Accordo n. 59, Parte II punto 8.

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori Istituzionali di cui alla Parte I punto 1.1 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 sono inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi paritetici per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi Attrezzature, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono dichiarare di possedere i requisiti di cui alla Parte I punto 1.3 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

Tali requisiti possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ne verifica l'iscrizione nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

3.2 Fondi interprofessionali di settore

I fondi interprofessionali di settore per essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi Attrezzature, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di essere erogatori diretti di formazione. Al fine di verificare tale requisito alla domanda dovrà essere allegato lo statuto del fondo.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla Commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3.3 Soggetti Formatori Accreditati

I soggetti formatori accreditati di cui all'Accordo n. 59 parte I, paragrafo 1.2 devono documentare di aver maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i soggetti formatori accreditati in conformità al modello della Regione Piemonte, la Commissione regionale verificherà il possesso della esperienza formativa pregressa.

L'esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (ad es: agenzia formativa) oppure da una persona fisica che rivesta uno dei seguenti ruoli: titolare, dipendente. In caso di società cooperativa di produzione e lavoro l'esperienza può essere posseduta anche da uno dei soci lavoratori.

L'esperienza formativa dovrà essere dimostrata per almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/08 (ad es: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti primo soccorso), nei tre anni precedenti la data della richiesta

L'esperienza formativa può essere autocertificata elencando anno, titolo, luogo, durata e periodo di svolgimento dei corsi erogati.

4. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nella parte II punto 8 dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte e allo SPreSAL dell'ASL competente per territorio, preferibilmente con un anticipo di 15 giorni e, solo in caso di particolari esigenze, non oltre 4 giorni, l'inizio corso tramite la piattaforma Notifiche Formazione Salute e Sicurezza del Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni presso il soggetto formatore, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere gli elementi di cui alla Parte I punto 5 dell'Accordo del 17 aprile 2025.

I soggetti formatori devono inserire i dati contenuti nei verbali finali nella piattaforma Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo del 17 aprile 2025, Parte II punto 8.2.

5.4 Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti.

Nell'attestato deve essere riportato il codice identificativo del corso assegnato a seguito della notifica di inizio corso inviata tramite la piattaforma NFOR-SSL.

5.5 Registro presenze

Il registro di presenza degli allievi deve essere gestito secondo le procedure di cui alla Parte I punto 3 dell'Accordo del 17 aprile 2025.

6. AGGIORNAMENTO

Per i corsi di aggiornamento non è prevista la comunicazione alla Regione Piemonte

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento si rinvia alla Parte III dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

7. CREDITI FORMATIVI

Per quanto riguarda i crediti formativi occorre fare riferimento alla Parte V e all'allegato III dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è disciplinata dall'art. 2 del DPR n. 177/2011 e dalla Parte II punto 7 dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, che prevede le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione di tale figura.

2. Individuazione dei soggetti formatori

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento quelli indicati dall'Accordo n. 59 Parte I punto 1.

.3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori Istituzionali di cui alla Parte I punto 1.1 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 sono inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi paritetici per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi per Ambienti confinati, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori devono dichiarare di possedere i requisiti di cui alla Parte I punto 1.3 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

Tali requisiti possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto riguarda gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ne verifica l'iscrizione nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo, prima del loro inserimento nell'elenco regionale.

3.2 Fondi interprofessionali di settore

I fondi interprofessionali di settore per essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi per Ambienti confinati, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di essere erogatori diretti di formazione. Al fine di verificare tale requisito alla domanda dovrà essere allegato lo statuto del fondo.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla Commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3.3 Soggetti formatori accreditati

I soggetti formatori accreditati di cui all'Accordo n. 59 parte 1, paragrafo 1.2 devono documentare di aver maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i soggetti formatori accreditati in conformità al modello della Regione Piemonte, la Commissione regionale verificherà il possesso della esperienza formativa pregressa.

L'esperienza nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (ad es: agenzia formativa) oppure da una persona fisica che rivesta uno dei seguenti ruoli: titolare, dipendente. In caso di società cooperativa di produzione e lavoro l'esperienza può essere posseduta anche da uno dei soci lavoratori.

L'esperienza formativa dovrà essere dimostrata per almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/08 (ad es: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti primo soccorso), nei tre anni precedenti la data della richiesta

L'esperienza formativa può essere autocertificata elencando anno, titolo, luogo, durata e periodo di svolgimento dei corsi erogati.

4. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nella parte II punto 7 dell'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte e allo SPreSAL dell'ASL competente per territorio, preferibilmente con un anticipo di 15 giorni e, solo in caso di particolari esigenze, non oltre 4 giorni, l'inizio corso tramite la piattaforma Notifiche Formazione Salute e Sicurezza del Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni presso il soggetto formatore, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere gli elementi di cui alla Parte I punto 5 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

I soggetti formatori devono inserire i dati contenuti nei verbali finali nella piattaforma Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), accessibile tramite il portale Sistema Piemonte secondo le modalità ivi indicate.

5.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025, Parte II punto 7.

5.4 Attestati di frequenza

I soggetti formatori rilasciano gli attestati, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte.

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. Nell'attestato deve essere riportato il codice identificativo del corso assegnato a seguito della notifica di inizio corso inviata tramite la piattaforma NFOR-SSL.

6. AGGIORNAMENTO

Per i corsi di aggiornamento non è prevista la comunicazione alla Regione Piemonte

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento si rinvia alla Parte III punto 5 dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.

7. CREDITI FORMATIVI

Per quanto riguarda i crediti formativi occorre fare riferimento alla Parte V e all'allegato III dell'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025.